



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

50^a Seduta

Martedì 11 marzo 2025

Deliberazione n. 356 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 3 articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 317/12^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 16, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 17 marzo 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 356 dell'11 marzo 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18

(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 2025.

Reggio Calabria, 17 marzo 2025

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a snellire l'iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa alle tante problematiche evidenziate dai Comuni e dai soggetti privati. Le modifiche che si vogliono introdurre mirano, pertanto, a disciplinare meglio, per gli Enti locali ed i cittadini privati, il ricorso alla figura dei periti/istruttori iscritti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Infine, si interviene per regolamentare l'uso dei boschi ricadenti tra quelli soggetti ad uso civico e conseguenzialmente si individuano dei paletti fermi per l'assegnazione dei lotti di terreno ai soggetti privati.

L'articolato, nel suo complesso, è composto da tre articoli e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge mira ad integrare e modificare la legge regionale n. 18/2007 in materia di usi civici e trattandosi di interventi di natura ordinamentale, non produce oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Vengono inseriti tre nuovi commi per chiarire più dettagliatamente l'intervento dei periti/istruttori demaniali nelle procedure di loro competenza. Con riferimento alla prestazione professionale dell'istruttore o perito demaniale, qualora richiesta, la stessa verrà conferita dagli enti secondo i relativi ordinamenti e nei limiti	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

	delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.			
2	Vengono inseriti due articoli che dettano le linee guida per l'affidamento di lotti di terreno boschivo ricadenti tra quelli soggetti ad uso civico e le limitazioni all'utilizzo degli stessi. La prestazione professionale dell'istruttore o perito demaniale, qualora richiesta, verrà conferita dagli enti secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci	//	//	//
3	Indica l'invarianza finanziaria del testo della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono aggiunti i seguenti:

“6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici.

7. La Regione, i Comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permuta previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale.

8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella l.r. 18/2007)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 18/2007, sono inseriti i seguenti:

“Art. 14-bis

(Gestione dei boschi gravati da usi civici)

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo



Consiglio regionale della Calabria

espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.

2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.

3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

Art. 14-ter

(Limiti all'uso di beni gravati da usi civici)

1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.”.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.